

Da Unioncamere nuove istruzioni per il deposito dei bilanci

Confermata l'applicazione della tassonomia XBRL PCI 2018-11-04

/ Alberto GIRINELLI e Silvia LATORRACA

È stato pubblicato, nella giornata di ieri, 5 maggio 2025, sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it, il nuovo [Manuale operativo](#) Unioncamere per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese, che descrive le modalità di **compilazione** della modulistica elettronica e di **deposito telematico** dei bilanci e degli elenchi soci relativi all'esercizio 2024.

Come si legge nel comunicato che accompagna la pubblicazione, il Manuale è volto a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito, nonché a creare **linee guida uniformi** su scala nazionale.

Il documento recepisce le novità normative, attinenti al bilancio, intervenute nel corso dell'anno.

In primo luogo, vengono riportati i **nuovi limiti dimensionali** per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro, introdotti dall'[art. 16](#) del DLgs. 125/2024.

Su questo aspetto, il Manuale non contiene specifici chiarimenti, ma l'indicazione delle nuove soglie con riferimento alla campagna bilanci in corso sembra confermarne l'entrata in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.

Peraltro, per le società in attività, per le quali il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato per due esercizi consecutivi, tale indicazione sembra confermare l'**applicazione retroattiva** dei nuovi parametri (considerando, quindi, anche gli esercizi precedenti al 2024), con applicazione delle semplificazioni già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni sono rispettate (si veda "[Bilanci abbreviati e micro con verifica dei limiti incrementati](#)" del 4 aprile 2025).

Unioncamere riporta, poi, il nuovo termine di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (c.d. "ETS commerciali").

L'[art. 48](#) comma 3 del DLgs. 117/2017, come modificato dall'[art. 4](#) della L. 104/2024, stabilisce, infatti, che tale adempimento deve essere effettuato **entro 60 giorni dall'approvazione** (ove in precedenza il termine era fissato al 30 giugno).

Il medesimo termine previsto per gli ETS commerciali vale, peraltro, per il deposito del **bilancio sociale** da parte delle imprese sociali, come previsto dalle Linee guida allegate al DM 4 luglio 2019.

Da ultimo, vengono riepilogate le novità in materia di **rendicontazione di sostenibilità** conseguenti all'entrata in vigore del DLgs. [125/2024](#), che, per i bilanci 2024,

riguardano le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che sono enti di interesse pubblico (si veda "[La nuova informativa sulla sostenibilità diventa obbligo di legge](#)" dell'11 settembre 2024).

Per quanto attiene alla tassonomia applicabile ai fini del deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2024, il Manuale conferma che **continuerà ad applicarsi** la versione PCI 2018-11-04, già utilizzata per il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2018-2023.

In riferimento all'ambito soggettivo della tassonomia, Unioncamere evidenzia che, a partire dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, hanno l'obbligo di utilizzare il formato XBRL **anche i Confidi minori**, compresi quelli che esercitano una delle seguenti attività:

- operazioni di erogazione del credito, in attuazione di quanto disposto dall'[art. 1](#) comma 256 lett. c) della L. 178/2020, secondo quanto previsto dal DM 20 agosto 2021;
- concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle risorse erogate, in attuazione dell'[art. 1](#) comma 54 della L. 147/2013, ai sensi dell'[art. 6](#) comma 3 lett. b) del DM 9 dicembre 2022.

La relativa tassonomia è rinvenibile sul sito www.agid.gov.it.

Il Manuale fornisce, poi, alcune indicazioni in merito alle conseguenze derivanti dal **mancato deposito del bilancio**, nonché in merito al deposito dell'elenco soci in ipotesi di operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale e di trasferimento di azioni a vario titolo, ad esempio per compravendita, fusione, scissione, pegno, usufrutto, ecc.

Infine, tra le avvertenze, Unioncamere precisa che la **nuova classificazione** delle attività economiche **ATECO 2025**, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025, può essere indicata già nei depositi XBRL del 2025 (indipendentemente dall'esercizio di riferimento e dalla data di approvazione del bilancio). Tuttavia, non sussistono impedimenti all'utilizzo della codifica precedente.

Con riferimento, invece, alla validità della firma digitale, il Manuale evidenzia che il bilancio e tutti i documenti accompagnatori, sottoscritti digitalmente in modalità CADES, sono sottoposti al **controllo di validità della firma**.

Il riscontro di firma "non valida" anche solo per uno degli allegati impedisce la trasmissione della domanda di deposito presso la Camera di Commercio territorialmente competente.